

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Doc. XXII
n. 20

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei senatori TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS,
DONATI, ZANCAN, RIPAMONTI e MARTONE

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2003

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'affare Rai Way

ONOREVOLI SENATORI. – Il 27 aprile 2001, in seguito ad una gara sorvegliata da quattro *advisor* (due per la Rai e due per Iri, poi Rai Holding), la Rai cedeva alla società texana Crown Castle International Corporation, per l'importo di 724 miliardi di lire, il 49 per cento delle azioni di Rai Way, l'azienda che possiede e gestisce gli impianti di trasmissione della RAI.

L'operazione, conclusa dalla CCR s.r.l. per conto della Crown Castle International Corporation, viene considerata molto vantaggiosa per la Rai dai maggiori giornali finanziari (Il Sole 24 Ore e Milano Finanza), anche in considerazione dell'ultimo rilancio

competitivo effettuato dalla società texana, superiore di circa 150 miliardi di lire rispetto alla stima della quota di azioni in vendita, compiuta da un ulteriore *advisor* indipendente, Arthur Andersen.

Il contratto di compravendita azionaria, munito dei patti parasociali finalizzati a disciplinare l'esercizio delle rispettive prerogative dei soci, stabiliva l'automatica risoluzione dell'accordo di cessione nel caso di mancato rilascio dell'incondizionata autorizzazione da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, o di mancato rilascio da parte del Ministero delle comunicazioni dell'attestazione di conformità dell'o-

perazione alla Convenzione e all'autorizzazione dell'11 novembre 1999, entro il termine di sei mesi dalla data di stipulazione del contratto (27 aprile 2001).

Mentre l'Autorità *Antitrust* e quella per la garanzia nelle telecomunicazioni autorizzavano l'operazione in tempi rapidi e senza obiezioni, il predetto Ministero, nell'ultimo giorno utile, dopo aver rifiutato ogni dialogo con la Rai, negava la presa d'atto della cessione azionaria in questione.

Una settimana prima di annunciare il no alla cessione del 49 per cento di Rai Way, il ministro Gasparri scriveva al presidente di Crown Castle, John P. Kelly, una lettera della quale, ancora oggi, si ignora il contenuto. Si conoscono, invece, alcuni passaggi della lettera di risposta (datata 22 ottobre), con la quale Kelly esprime «rammarico che eventi sopravvenuti e imprevedibili, nonché considerazioni di carattere strategico, impongano a codesto Ministero un riesame di merito del contratto stipulato da Crown Castle con Rai il 27 aprile» e sottolinea come la sua società abbia «profuso notevoli risorse sia umane che finanziarie per realizzare obiettivi che sostengono al contratto stipulato con la Rai». La risposta di Kelly sembra presagire un parere negativo del Ministero; le preoccupazioni espresse nella lettera del ministro Gasparri forniscono l'occasione alla società americana di riprendere il denaro già versato e ritirarsi da un affare per la cui aggiudicazione avevano rilanciato addirittura del 29 per cento. Questa celerità nel ritirarsi dall'affare sembra testimoniare di per sé la fallacia della presunta svendita del 49 per cento di Rai Way, argomento principale del diniego ministeriale: se di svendita si fosse trattato, l'acquirente, pur constatando una ostilità politica, non si sarebbe sfilato

così rapidamente da un affare che aveva già comportato un dispendio di notevoli risorse sia umane che finanziarie.

Obiettivo principale della istituenda Commissione parlamentare dovrà essere l'accertamento di tutti i fatti riguardanti la mancata realizzazione della società fra Rai Way e Crown Castle, che avrebbe fruttato, oltre ad una alleanza industriale strategica, 724 miliardi di lire alla Rai, e quindi al Tesoro, risorse necessarie per gli investimenti strutturali e per sostenere la competizione sul mercato. Il fallimento dell'affare rappresenta, infatti, l'inizio dello smantellamento del servizio pubblico, a tutto vantaggio di Mediaset (il 27 ottobre, giorno della mancata presa d'atto, i titoli Mediaset sono cresciuti di sei punti), non più minacciata da un competitore pubblico dotato di risorse adeguate per intraprendere la sfida della sperimentazione del digitale terrestre. Il rifiuto opposto dal ministro Gasparri ha minato in maniera tangibile l'indipendenza economica della televisione pubblica, in un momento di crisi per le risorse pubblicitarie, e ha costituito un colpo pesante ad una politica di equilibrata apertura a capitali privati, che avrebbe consentito di reperire risorse aggiuntive per la Rai, senza intaccare il carattere totalmente pubblico dei settori editoriali.

Occorre che il Parlamento, al fine di fare chiarezza, indaghi per mezzo dell'azione approfondita di una inchiesta parlamentare su tutti gli aspetti di questa vicenda che coinvolge privati e pubblica amministrazione, società e partiti politici, per chiarire le responsabilità personali di quanti hanno usufruito, e magari continuano ad usufruire, del mancato raggiungimento di un accordo che avrebbe potuto rilanciare il servizio pubblico.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», con il compito di indagare sulle vicende relative alla mancata cessione delle azioni rappresentative del 49 per cento di Rai Way spa alla Crown Castle International Corporation di Houston e sugli atti presupposti, connessi e conseguenti alla mancata cessione, da chiunque compiuti. In particolare la Commissione è istituita al fine di:

a) svolgere approfondite indagini e procedere all'esame dei documenti dell'affare Rai Way relativamente agli anni 1998-2003;

b) specificare le cause del mancato perseguimento della cessione;

c) accertare i danni, sia economici sia in termini di modernizzazione delle strutture, arrecati a Rai Way spa, all'azienda Rai e allo Stato, in conseguenza della mancata parziale cessione societaria di Rai Way;

d) accertare e verificare il conseguimento di eventuali vantaggi derivati alla concorrenza dalla mancata cessione;

e) accertare se vi siano state pressioni dirette o indirette finalizzate a modificare comportamenti politici individuali o collettivi o ad influire sulle decisioni di organi politici;

f) verificare, inoltre, ove emergano elementi nel corso delle indagini, gli eventuali comportamenti non in linea con i principi sanciti dagli articoli 54, 97 e 98 della Costituzione da chiunque realizzati.

2. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla data della sua costituzione; il termine può essere prorogato per una sola volta, per non più di un anno.

3. La Commissione, entro sessanta giorni dalla conclusione dei propri lavori, presenta al Parlamento la relazione finale sulle indagini svolte.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 162, comma 3, del Regolamento, in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo.

2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1, si provvede alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dei singoli componenti della Commissione o di cessazione dal mandato parlamentare.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di presidenza.

4. Il Presidente della Commissione è nominato dal Presidente del Senato tra i componenti della Commissione.

5. La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, elegge, nel suo interno, due Vice Presidenti e due Segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due Vice Presidenti e dei due Segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. In caso di parità di voti è proclamato eletto il componente con maggiore anzianità parlamentare e, tra senatori di pari anzianità parlamentare, il senatore più anziano di età.

6. Il componente della Commissione che ritiene di essere portatore, direttamente o

per interposti rapporti, di interessi rientranti nell'ambito dell'inchiesta, ha l'obbligo di farlo presente alla Commissione che, a maggioranza dei suoi componenti, delibera sull'esistenza dell'incompatibilità. Il componente, per il quale è accertata l'incompatibilità, anche su segnalazione di terzi, viene sostituito con la procedura di cui al presente articolo.

Art. 3.

(Poteri della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384 del codice penale.

Art. 4.

(Acquisizione di atti e documenti - Disciplina del segreto)

1. La Commissione può acquisire, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'Autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi ad indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. L'Autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'Autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

2. Per i fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare, in materia di segreto di Stato si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non è opponibile il segreto d'ufficio, professionale e bancario.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 1 e 4.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Le sedute sono pubbliche; tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta quando lo ritenga opportuno.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico del bilancio del Senato della Repubblica.

